

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **193/1974** (ECLI:IT:COST:1974:193)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALLOZZA**

Camera di Consiglio del **16/05/1974**; Decisione del **14/06/1974**

Deposito del **26/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7356**

Atti decisi:

N. 193

SENTENZA 14 GIUGNO 1974

Deposito in cancelleria: 26 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 173 del 3 luglio 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALLOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1972 dal tribunale di Belluno nel procedimento

penale a carico di Trombini Roberto, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto in fatto:

Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di Roberto Trombini, essendo risultato che le parti civili Roberto e Bianca Maria Perdomi non erano comparse all'udienza per giustificato impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile, citata, non compare per qualsiasi motivo.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte, il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata, invece, per l'imputato che versi in analoga situazione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del dibattimento stesso.

2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua prospettazione, non è fondata, perché si basa su una erronea interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di esso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.